



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1266 del 21 dicembre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 17 dicembre 2018, in relazione al ricorso n. 2622, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata informazione circa la natura illiquida degli strumenti finanziari acquistati e della mancata valutazione del carattere non appropriato dell'investimento rispetto al profilo di rischio.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo il 19 aprile 2018, riscontrato dall'intermediario l'8 maggio successivo in maniera giudicata insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente, che svolge attività lavorativa come coltivatore diretto e afferma di essere un *«semplice risparmiatore privo di qualsivoglia esperienza in materia finanziaria»*, espone di aver acquistato - con due operazioni, eseguite rispettivamente il 1° giugno 2011 e il 6 luglio 2014 - n. 337 azioni emesse dalla banca che, all'epoca dei fatti, deteneva il controllo del convenuto. Il tutto per un controvalore di € 13.182,00.

Il ricorrente - che afferma di essersi risolto all'acquisto perché i funzionari della filiale, in cui riponeva affidamento, avevano affermato che le azioni erano *«sicurissime come le obbligazioni di cui [...] era già intestatario»*, e che dunque anche tale investimento rappresentava una *«forma di deposito sicuro e, contrariamente al vero, liquidabile in qualsiasi momento»* - si duole sia di non aver ricevuto informazioni circa la natura illiquida dello strumento finanziario, sia della mancata valutazione, da parte dell'intermediario, del carattere non appropriato dello strumento rispetto al suo profilo di investitore. A tale ultimo proposito il ricorrente osserva che la compilazione del questionario MIFID - da cui risulta una propensione al rischio medio alta - *«sarebbe il frutto di un'iniziativa non condivisa con il cliente da parte del personale della banca»*, sicché egli si sarebbe limitato a firmare *«sulla fiducia, senza neppure leggere il contenuto della modulistica»*.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare il convenuto tenuto al risarcimento dei danni sofferti in dipendenza delle operazioni di acquisto delle azioni, quantificati in misura pari al capitale complessivamente investito.

3. L'intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, e segnatamente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il resistente sostiene, infatti, la propria sopravvenuta estraneità alle contestazioni mosse dal ricorrente, alla luce della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma

1, lett. b), del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca precedente controllante, che restano esclusivamente in capo a quest'ultima i debiti *«nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate»*. Il resistente ritiene, infatti, che tale norma debba interpretarsi nel senso che l'esclusiva responsabilità della precedente capogruppo si riferirebbe alle operazioni di commercializzazione anche quando compiute per il tramite delle banche all'epoca controllate.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative.

Il ricorrente contesta quanto dedotto *ex adverso* in punto di difetto di legittimazione passiva, osservando che il citato testo di legge *«ha evidentemente inteso riferirsi alle due banche oggetto dell'intervento normativo e solo ad esse, non anche dunque a soggetti terzi, ancorché facenti parte al tempo dei rispettivi gruppi societari»*. A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente richiama le precedenti decisioni rese sul punto dall'Arbitro.

5. Il resistente si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica, insistendo nelle argomentazioni a sostegno dell'accoglimento della proposta eccezione.

In particolare il resistente sostiene che la propria estraneità alla controversia si evincerebbe non solo dalle previsioni del *“Contratto di cessione di azienda”*, sottoscritto il 26 giugno 2017 tra la precedente controllante in l.c.a e l'intermediario che ha rilevato le partecipazioni di controllo in altre banche dalla prima detenute, ma anche da successivi atti contrattuali, intercorsi con la Procedura, i quali confermerebbero che sarebbero rimasti in capo a quest'ultima anche i contenziosi *«instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati»* verso le banche a suo tempo controllate.

DIRITTO

I. L'eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente è infondata.

Come rammenta anche il ricorrente, il Collegio si è già espresso sul punto più volte nel senso dell'infondatezza della tesi secondo cui le vicende che hanno interessato il controllo dell'intermediario convenuto, a seguito della messa in liquidazione coatta della banca controllante all'epoca dei fatti di causa, ed emittente le azioni oggetto dell'investimento per cui è controversia, comporterebbero che esso si debba considerare oramai "*estraneo*" al procedimento, perché gli eventuali debiti che fossero accertati in relazione alle operazioni di commercializzazione di quei titoli non sarebbero stati interessati dall'operazione di cessione dei propri *assets* eseguiti dalla Procedura in favore della nuova controllante, ma sarebbero rimasti in capo alla banca precedente controllante (cfr. le decisioni del 16 novembre n. 107, 111 e 112; decisione n. 163 del 22 dicembre 2017).

Sul tema in particolare il Collegio si è espresso con la decisione n. 398 del 24 aprile 2018, la cui motivazione è da intendersi qui integralmente richiamata, non avendo d'altra parte offerto le controdeduzioni presentate in questo procedimento alcun elemento nuovo che possa dare ragione di mutare l'orientamento ivi espresso.

2. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento all'obbligo di fornire informazioni sulle caratteristiche dell'investimento – che deve essere esaminata in via prioritaria, in ossequio al c.d. "*principio della ragione più liquida*" (cfr. decisione 6 ottobre 2017, n. 72; decisione 14 dicembre 2017, n. 151) - è fondata, e pertanto meritevole di accoglimento.

Al riguardo deve notarsi, preliminarmente, come il resistente si sia limitato a una mera difesa in rito, senza nulla dedurre nel merito, e poi in particolare senza espressamente contestare la ricostruzione della vicenda rilevante ai fini della presente controversia, così come rappresentata nel ricorso. Come quest'Arbitro ha già avuto, dunque, ripetutamente modo di affermare (cfr., ad es., decisione n. 348 del 22 marzo 2018; ma nello stesso senso si veda anche la decisione n. 845 del 20 settembre 2018) tale circostanza consente di applicare nel caso di specie il principio desumibile dall'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale è

possibile porre a fondamento della decisione “*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*”.

3. Alla luce del principio sopra affermato, deve pertanto ritenersi provato, appunto in quanto non specificamente contestato, che le operazioni di investimento siano avvenute nei termini descritti dal ricorrente, e pertanto in particolare senza la somministrazione delle informazioni sul livello di rischio assunto, atteso il carattere illiquido degli strumenti finanziari, e anzi persino con le rassicurazioni dei funzionari circa la stabilità nel tempo del relativo valore.

In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di ristoro formulata dal ricorrente per il danno sofferto in dipendenza dell’acquisto delle azioni emesse dalla (allora) capogruppo dell’intermediario convenuto debba trovare accoglimento, atteso che il danno sofferto in dipendenza di tali operazioni si imputa causalmente agli inadempimenti in cui è incorso il convenuto nella prestazione del servizio di investimento.

4. Il danno può essere quantificato in misura pari al valore del capitale investito per i predetti acquisti - atteso che con la sottoposizione dell’emittente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa può considerarsi pacifico che le azioni, ancora nel portafoglio del ricorrente, sono oramai del tutto prive di valore.

Il danno può, dunque, essere liquidato in complessivi € 13.182,00. Trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, e dunque di un debito di valore, a tale importo deve aggiungersi l’ulteriore somma di € 820,59 a titolo di rivalutazione monetaria, calcolata sul capitale investito.

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l’intermediario convenuto tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 14.002,59, per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi